



CITTÀ DI JESOLO

SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 137 DEL 24/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA AQUILEIA, IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON IL 10° VICOLO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che

- con nota pervenuta da parte dello Studio Dal Maso, in qualità di Amministratore del Condominio “Villa Haven” (sito in Via Aquileia, 10° Vicolo n. 4), è stata segnalata la grave difficoltà di immissione e di manovra da parte dei veicoli in uscita dal richiamato vicolo verso Via Aquileia, causata dalla sosta di autoveicoli effettuata a ridosso dell’imbocco dell’intersezione;
- è stato riscontrato che la sosta dei veicoli in prossimità dell’incrocio riduce significativamente il cono di visibilità per i conducenti in uscita dal 10° Vicolo, determinando condizioni di potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, ciclo-pedonale e veicolare;

Ritenuto necessario,

- a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza stradale e della fluidità del traffico, adottare un apposito provvedimento di regolamentazione della sosta volto a garantire un adeguato spazio di avvistamento e manovra;
- ad integrazione e rinforzo visivo e materiale delle isole di traffico a raso / aree d’interdizione della sosta, prevedere la posa di delineatori flessibili di tipo cilindrico (art. 179 del D.P.R. 495/1992, Fig. II. 397), idonei ad impedire fisicamente la sosta abusiva e garantire costantemente la visibilità dell’incrocio;

Valutato opportuno istituire il divieto di sosta permanente su entrambi i lati del margine nord di Via Aquileia adiacenti all’intersezione con il 10° Vicolo, per uno sviluppo d’estensione pari ad almeno 2,00 (due) metri sia a Est che a Ovest rispetto ai fili di fabbricato e/o raccordi dell’incrocio stesso;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 38, 42 e 158 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ed in particolare gli artt. 151 e 179 (Fig. II. 397 - Delineatori flessibili);

O R D I N A

1. È istituito il DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE a spese degli inadempienti dei veicoli sul margine NORD di Via Aquileia, in corrispondenza dell'intersezione con il 10° Vicolo, per uno sviluppo longitudinale di almeno 2,00 (due) metri ad EST e di almeno 2,00 (due) metri ad OVEST rispetto ai margini di raccordo dell'imbocco del vicolo medesimo.
2. L'area d'interdizione di cui al punto 1 dovrà essere opportunamente delimitata mediante il tracciamento di apposita segnaletica orizzontale (isole di traffico a raso) e la posa della relativa segnaletica verticale di divieto, in conformità alle norme del C.d.S.
3. Ad integrazione e rinforzo visivo e funzionale delle isole di traffico a raso di cui sopra, è disposta la posa di delineatori flessibili di tipo cilindrico (Fig. II. 397 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.). Tali dispositivi dovranno:
 - a. Essere realizzati in materiale elastomerico ad elevata flessibilità e resistenza agli urti;
 - b. Essere dotati di bande rifrangenti omologate;
 - c. Risultare, per dimensioni, caratteristiche e collocazione, ben visibili agli utenti della strada in ogni condizione d'illuminazione;
 - d. Contribuire efficacemente ad inibire la sosta e la fermata irregolare dei veicoli in prossimità dell'intersezione, garantendo il mantenimento del cono di visibilità.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del d.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e alle norme ad esse correlate.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, Legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.